

MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castilia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 18 FEBBRAIO 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 19 FEBBRAIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno – Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto ed introduzione degli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater ai sensi dell'art. 127 quinquies del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1 bis, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 (maggiorazione del voto); delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nel corso dell'adunanza del 13 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista, in prima e seconda convocazione, per i giorni 20 e 21 gennaio 2015 (di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 19 dicembre 2014) e, contestualmente, di convocare una nuova Assemblea Ordinaria e Straordinaria nei giorni 18 e 19 febbraio 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con l'aggiunta al medesimo ordine del giorno già previsto per l'assemblea revocata di un nuovo punto di parte straordinaria, relativo all'inserimento nello statuto sociale della disciplina sul voto maggiorato.

Tale decisione si giustifica in considerazione del fatto che la Consob, con comunicato stampa del 23 dicembre 2014, ha annunciato al pubblico le modifiche regolamentari in materia di azioni a voto maggiorato (adottate con la delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014) per dare attuazione alla nuova normativa contenuta nel decreto legge "competitività" (n. 91 del 24 giugno 2014), convertito nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014, che ha modificato il d.lgs. 58/1998 (TUF) inserendo il nuovo art. 127-quinquies.

In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno differire la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, al fine di concentrare in un'unica riunione le delibere già previste all'ordine del giorno dell'assemblea precedentemente convocata e le delibere in ordine alle modifiche statutarie necessarie all'inserimento del voto maggiorato, contenendo i costi e favorendo la partecipazione degli Azionisti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche allo statuto qui illustrate, che intendono dare attuazione all'istituto della "maggiorazione del voto" a beneficio degli azionisti "fedeli" di società quotate, istituto introdotto dall'art. 20, comma 1 bis, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014. Come previsto da tale disposizione normativa, *"la deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile"*.

1. In particolare, le fonti della disciplina del voto maggiorato sono rappresentate dal nuovo art. 127 *quinquies* TUF introdotto appunto dall'art. 20 d.l. 91/2014, il quale contiene ulteriori modifiche consequenziali a vari articoli del TUF stesso in ordine in particolare al coordinamento tra il nuovo istituto e la disciplina delle offerte pubbliche.

La Consob ha a sua volta, in adempimento a quanto stabilito dal secondo comma del nuovo art. 127 *quinquies* TUF, introdotto modifiche ed aggiunte al Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione a diverse disposizioni relative alla maggiorazione di voto.

L'obiettivo del legislatore, che la Vostra Società ritiene essere primario per l'interesse sociale, è quello di incentivare l'investimento a medio – lungo termine e così la stabilità della compagine azionaria. Tale obiettivo costituisce, del resto, la missione che il Codice di Autodisciplina, cui la Vostra Società aderisce,

attribuisce al Consiglio di Amministrazione ed è perfettamente funzionale ad una società che svolge cicli lavorativi di medio – lungo termine.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio – lungo periodo avviene riconoscendo, sulle orme di quanto previsto in numerosi ordinamenti stranieri (a cominciare da quelli francese e olandese) un voto maggiorato all'azionista "fedele", all'azionista cioè che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo del proprio possesso azionario.

La disciplina introdotta con le disposizioni citate lascia ampio spazio all'autonomia societaria, spazio che la Vostra Società ritiene di utilizzare con equilibrio e misura attraverso le modifiche statutarie di cui ora si dà conto.

2. La prima modifica allo statuto ha carattere formale e di raccordo. Si propone infatti di far salve, al secondo comma dell'art. 6 laddove dispone delle azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, le disposizioni di cui agli artt. 6 *bis*, *ter* e *quater* che disciplinano appunto il voto maggiorato.

3. Nel nuovo art. 6 *bis* si propone di inserire la disciplina dei presupposti e del perimetro delle fattispecie che legittimano l'acquisizione del voto maggiorato ovvero il suo mantenimento.

Si precisa anzitutto che la maggiorazione di voto è fissata nella misura massima prevista dalla legge e cioè in due voti, così come si stabilisce che il periodo di appartenenza ininterrotta che legittima (ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto) l'acquisizione del voto maggiorato (cioè del doppio voto) è quello minimo di legge e cioè ventiquattro mesi.

Si propone, in conformità al disposto di legge, che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto doppio, sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società nell'apposito elenco di cui all'articolo 6 *quater* dello statuto a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il periodo richiesto per l'acquisizione del voto maggiorato.

L'istanza dovrà precisare se il soggetto richiedente non persona fisica sia sottoposto a controllo; e ciò in funzione della rilevanza impeditiva rispetto alla maggiorazione del voto che può avere, come si dirà, il trasferimento del controllo del soggetto che stia maturando o abbia maturato la maggiorazione di voto.

La maggiorazione di voto si acquista al quinto giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi. Ciò consente di unificare la data di efficacia della maggiorazione con l'aggiornamento dell'elenco speciale (si veda l'art. 6 *quater*) e con la data entro la quale la società è tenuta a comunicare al pubblico e alla Consob le variazioni intervenute nella composizione del capitale sociale (che, con la maggiorazione di voto, deve riferirsi anche al numero di voti disponibili).

I commi terzo e quarto dell'art. 6 *bis* disciplinano i casi in cui la maggiorazione del voto è mantenuta nonostante il verificarsi di vicende traslative. Così lo statuto si adegua alla legge prevedendo che il voto maggiorato non viene meno nel caso di successione a causa di morte. Analogamente, la maggiorazione dei voti è conservata nei casi di fusione e scissione del socio titolare delle azioni.

In questi casi muta la titolarità del titolare del voto maggiorato, ma il nuovo titolare si vale della maggiorazione di voto già acquisita o dal periodo di maturazione già trascorso, ancorchè non compiuto, al suo avente causa.

Al fine di incentivare la “fedeltà” anche degli investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli art. 35 *decies* e 36 TUF, si prevede che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Lo statuto inoltre accoglie, precisandone i confini, due fattispecie di estensione del voto maggiorato.

La prima è quella della fusione o scissione della società emittente le azioni rispetto alla quale è prevista la maggiorazione di voto. In tal caso, ove il progetto di fusione o scissione lo preveda, il diritto di voto maggiorato spetta anche alle azioni spettanti in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato.

La seconda riguarda l’aumento di capitale. Al riguardo si precisa che la maggiorazione di voto si estende alle azioni di compendio di un aumento di capitale gratuito ai sensi dell’art. 2442 c.c. o a favore di prestatori di lavoro (art. 2439 c.c.) spettanti al titolare di azioni a voto maggiorato, nonché alle azioni sottoscritte dal titolare di azioni con voto maggiorato nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Definite le azioni spettanti in concambio nelle ipotesi di fusione o scissione e quelle di compendio di un aumento gratuito e a pagamento del capitale di cui sopra le “Nuove Azioni” ed “Azioni Originarie” quelle concambiate o possedute prima dell’aumento di capitale, si precisa che:

- i) ove le Azioni Originarie abbiano già maturato la maggiorazione di voto, le Nuove Azioni fruiranno senz’altro pure esse della maggiorazione dal momento dell’iscrizione dell’elenco speciale, senza necessità del decorso del periodo di appartenenza di ventiquattro mesi;
- ii) se viceversa la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterebbe alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’apposito elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie.

L’art 6 *bis* disciplina inoltre le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita ovvero che impediscono la continuazione di quel possesso che, raggiunto il ventiquattresimo mese, legittima l’acquisizione del voto maggiorato.

Si tratta della cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso (salve beninteso le vicende traslative sopra ricordate che non determinano tale effetto). Si tratta inoltre della costituzione di usufrutto, pegno o altri vincoli allorchè il diritto di voto non è conservato al titolare. Se è vero infatti che nel voto duplicato sta il premio della fedeltà, è logico che esso venga meno, impedendo la maggiorazione, quando anche solo il voto sia trasferito a terzi.

Conformemente alle previsioni di legge, la maggiorazione viene meno (e così viene annullato il periodo di possesso compiuto) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio - che sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) – superiore alla soglia prevista dal secondo comma dell’art. 120 TUF (2% del capitale inteso ora anche in termini di diritti di voto). In armonia con quanto previsto per la cessione diretta, si precisa che il trasferimento del controllo per successione, fusione o scissione non rileva.

La maggiorazione di voto viene inoltre meno per rinuncia che in ogni caso è irrevocabile, ma che può riguardare anche solo parte delle azioni per le quali la maggiorazione è maturata o è in corso di maturazione. Dalla irrevocabilità della rinuncia discende che in tal caso la maggiorazione per le medesime azioni può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'elenco e con il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa.

Come precisato anche nel documento con cui Consob ha dato conto delle risultanze della consultazione effettuata per l'emanazione delle disposizioni regolamentari di attuazione, la disciplina regolamentare dei servizi di gestione accentrata sarà aggiornata al fine di consentire di precisare i compiti degli intermediari in ordine alle segnalazioni rilevanti in materia di voto maggiorato. Peraltro non tutte e non sempre le informazioni rilevanti per l'accertamento della maturazione, della permanenza, del venir meno dei presupposti del voto maggiorato possono pervenire dagli intermediari. Di qui l'obbligo per gli interessati (ed il loro consenso a che gli intermediari vi provvedano anche autonomamente) di comunicare, entro la fine del mese in cui si è verificata, ogni circostanza a tal fine rilevante.

4. Da tutto ciò consegue (art. 6 *ter*) che per la legittimazione al voto maggiorato non sarà sufficiente la sola comunicazione dell'intermediario ma altresì l'accertamento da parte della Società sulla base delle risultanze dell'elenco speciale e di ogni notizia di cui sia in possesso.

Per la data cui far riferimento per l'accertamento della legittimazione al voto, si è fatto rinvio all'art. 10 dello statuto. Con il che si ritiene opererà la *record date* anche rispetto al voto maggiorato.

Quanto agli effetti della maggiorazione di voto, lo statuto si allinea alla soluzione di *default* della legge nel senso che la maggiorazione di voto si computa per tutte le deliberazioni assembleari e quindi pure per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 *bis* c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.

5. L'art. 6 *quater* disciplina l'elenco speciale che l'art. 127 *quinquies* TUF richiede venga istituito da ogni emittente che intenda valersi del voto maggiorato e l'iscrizione del quale è condizione di ottenimento della maggiorazione di voto stessa.

Secondo quello che è l'orientamento preferibile, l'elenco speciale è assimilabile al libro soci. Di qui la previsione dell'applicazione all'elenco, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate, delle disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Quanto al contenuto dell'elenco speciale, la norma statutaria fa rinvio alle disposizioni applicabili. A riguardo ha rammentato che il nuovo art. 143 *ter* del Regolamento Emittenti ne disciplina il contenuto minimo. Esso dovrà contenere i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione con la relativa data della richiesta ed il numero delle azioni per le quali l'iscrizione è richiesta, l'indicazione di trasferimenti e vincoli che non facciano venir meno il possesso continuativo, dato che quelli che viceversa incidono sui requisiti della maggiorazione determineranno la cancellazione dall'elenco. Saranno, secondo la citata disposizione, evidenziati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione di voto con la relativa data della richiesta ed il numero delle azioni per le quali la maggiorazione è stata conseguita. Saranno evidenziati trasferimenti e vincoli con la precisazione di quelli che incidono sulla permanenza della maggiorazione comportando la cancellazione.

L'elenco speciale è periodicamente aggiornato a cura della Società sempre alla stregua del nuovo articolo 143 *ter* Regolamento Emittenti a) sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e b) sulla base delle comunicazioni degli azionisti: si impone infatti agli azionisti di comunicare ogni fatti rilevante ai fini del permanere dei presupposti per la maturazione o l'esercizio del voto maggiorato. La cancellazione (che potrà riguardare solo parte delle azioni per le quali il voto maggiorato è acquisito o in via di maturazione) opera d'ufficio o a richiesta dell'interessato nel caso di rinuncia allorché vengano meno i presupposti per la maggiorazione del voto.

Per esigenze di semplificazione, l'aggiornamento dell'elenco speciale avviene a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un aggiornamento. Il termine viene così a coincidere con quello per la fruizione del voto maggiorato una volta compiutosi il periodo di maturazione e con quello previsto dalla normativa vigente per la comunicazione al pubblico da parte degli emittenti dell'ammontare delle azioni che costituiscono il capitale sociale (ora inteso anche come sommatoria dei voti spettanti alle azioni). In ogni caso l'aggiornamento deve avvenire al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per un'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà adottare un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul *sito internet* della Società.

Alla luce di quanto precede, proponiamo di modificare l'art. 6 dello statuto sociale ed introdurre gli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* nello statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A. come di seguito illustrato.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| Articolo 6 – Capitale | Articolo 6 – Capitale |
| Il capitale sociale è di Euro 19.689.550,00 (diciannovemilioneicentottantanovemilacinquecentocinquanta virgola zero zero) diviso in 305.527.500 (trecentocinquemilioneicinquacentosettantasettemilacinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato. L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. | Invariato |
| Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna. | Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, fermo peraltro quanto infra previsto agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. |
| Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti di crediti e di beni in natura. Fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'Assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile. | Invariato |

| | |
|---|---|
| <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di legittimazione e circolazione delle partecipazioni sociali previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>In data 30 aprile 2014, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 36.533.017 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio del prestito obbligazionario "equity linked", di importo complessivo pari a Euro 80.000.000, con scadenza al 20 febbraio 2019, emesso in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2014, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 20 febbraio 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> | <p>Invariato</p> |
| | <p>Art. 6 bis - Maggiorazione del diritto di voto</p> |
| | <p>1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, due voti per ogni azione.</p> <p>2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 6 <i>quater</i> dello statuto (l' "Elenco Speciale"): <ul style="list-style-type: none"> a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della </p> |

normativa vigente; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione dell'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).

3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le **"Nuove Azioni"**):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 e 2439 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le **"Azioni Originarie"**);

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

5. Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal

momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo comma.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

9. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui all'art. 6 *quater* comma 3 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

| | |
|--|---|
| | <p>Art. 6 <i>ter</i> - Effetti della maggiorazione del diritto di voto</p> |
| | <p>1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.</p> <p>2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 10 dello statuto.</p> <p>3. La maggiorazione di voto di cui all'art. 6 <i>bis</i> si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.</p> <p>4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-<i>bis</i> cod. civ., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.</p> |
| | <p>Art. 6 <i>quater</i> - Elenco Speciale</p> |
| | <p>1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.</p> <p>2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.</p> <p>3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).</p> <p>4. La Società procede alla cancellazione dall'elenco</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.</p> <p>5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.</p> |
|--|---|

*o*o*o

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

“l'Assemblea Straordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

– esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all'istituto della “maggiorazione del voto”;

delibera:

A) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale ed introdurre gli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* nello statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A. come segue:

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 19.689.550,00 (diciannovemilioneicentottantanovemilacinquecentocinquanta virgola zero zero) diviso in 305.527.500 (trecentocinquemilionicinquecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato. L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, fermo peraltro quanto infra previsto agli articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti di crediti e di beni in natura. Fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'Assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile.

Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di legittimazione e circolazione delle partecipazioni sociali previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

In data 30 aprile 2014, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 36.533.017 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio del prestito obbligazionario "equity linked", di importo complessivo pari a Euro 80.000.000, con scadenza al 20 febbraio 2019, emesso in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2014, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 20 febbraio 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6 bis - Maggiorazione del diritto di voto

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, due voti per ogni azione.

2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 6 *quater* dello statuto (l' "**Elenco Speciale**"):

a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione dell'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).

3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "**Nuove Azioni**"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 e 2439 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”);

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

5. Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo comma.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i “**Partecipanti**”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell’art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

9. Il socio iscritto nell’Elenco Speciale acconsente che l’intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui all’art. 6 *quater* comma 3 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 6 *ter* - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

1. L’avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell’inesistenza di circostanze impeditive.

2. La legittimazione e l’accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all’art. 10 dello statuto.

3. La maggiorazione di voto di cui all’art. 6 *bis* si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l’altro, per la determinazione delle aliquote di capitale

richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis cod. civ., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 6 quater - Elenco Speciale

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).

4. La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

B) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

C) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Roma, 13 gennaio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)